

Recensione a  
*Tutela penale delle persone vulnerabili*,  
A. Cadoppi, S. Canestrari, C. Conti, A. Manna,  
M. Papa (a cura di), Giuffrè Lefebvre,  
Milano 2026, pp. XXXVII, 1046

*Marco Bouchard*

Il termine “vulnerabilità” è decisamente recente. La prima apparizione in un vocabolario della lingua italiana risalirebbe al 1922. La vulnerabilità, intesa come esposizione a rischio, è da tempo all’origine di trattamenti diversificati a favore di soggetti fragili nelle politiche sociali, nella disciplina del rapporto di lavoro, nella sanità, nell’accesso ai luoghi pubblici e in ogni altra situazione in cui l’applicazione del principio dell’uguaglianza formale possa generare pregiudizio in danno delle persone svantaggiate.

La vulnerabilità è stata a lungo considerata come un elemento difettivo, limitante o, addirittura, contrario all’ethos dell’individualismo che domina la morale delle società occidentali contemporanee. Le teorie morali dominanti si fondano, infatti, sull’esistenza di un essere razionale e sulla marginalità, quando non sull’assenza, della dimensione carnale dell’umano che costituisce, invece, la porta d’ingresso della vulnerabilità. Sempre nella prospettiva morale – così come in quella giuridica – il razionalismo dominante ha impedito alla vulnerabilità di avere un ruolo positivo, proprio per la sua appartenenza alla dimensione dei sentimenti, delle percezioni e dell’affettività.

Un rovesciamento di questa prospettiva è stato offerto dalla ricerca filosofica a partire da Emmanuel Lévinas secondo cui l’umanità dell’uomo, la sua soggettività, è responsabilità per gli altri, estrema vulnerabilità che è radicata nella sua sensibilità intesa come esposizione all’altro fino al limite dell’assenza di protezioni. Per Paul Ricoeur, vulnerabilità e autonomia appartengono alla stessa persona: i due termini si completano e si compongono senza negare l’esistenza di disuguaglianze e discriminazioni che affliggono la vita di individui e popolazioni nel concreto esercizio della loro capacità di agire.

Ma è stato il pensiero femminista, negli anni più recenti, a criticare radicalmente il mito dell’autonomia e la visione individualistica dell’epoca liberale, ritagliata a misura del maschio bianco normoinserito. Sotto il velo del libero incontro delle volontà contrattuali si celano sempre squilibri di potere e vincoli di dipendenza. Se l’uguaglianza non si confronta con le sfide

rappresentate dalla vulnerabilità e dalla dipendenza degrada a uno standard piuttosto vuoto che garantisce il diritto di lottare per l'autosufficienza e per l'indipendenza – sostiene Martha Fineman – a individui astratti, privi delle loro limitate caratteristiche umane e delle loro potenzialmente debilitanti disuguaglianze storiche e sociali. La sfida fondamentale consiste nel cogliere e nel valorizzare la strutturale “dipendenza” dell'esperienza umana nelle sue relazioni mentre la nostra società ha rinchiuso, nascosto e privatizzato la dipendenza all'interno della famiglia.

I curatori del volume sono ben consapevoli dell'ambivalenza della potente debolezza dell'essere umano: lungo sarebbe l'elenco – scrivono nella presentazione – dei “fragilissimi” diventati giganti della condizione umana e ancor più lungo sarebbe quello dei potenti che, proclamatisi invincibili, sono miseramente caduti nella polvere.

Date queste premesse, non resta che inoltrarci nel complesso lavoro di analisi degli autori impegnati nel definire e misurare le molteplici forme di introduzione della vulnerabilità nel diritto penale e nella procedura penale del nostro Paese.

L'ingresso della vulnerabilità nella nostra legislazione penale presenta, innanzitutto, una difficoltà classificatoria. La dottrina penalistica – osserva **Anna Lorenzetti** – ha evidenziato due prospettive: da un lato, la selezione di norme penali speciali per rafforzare la tutela di soggetti fragili; dall'altro l'adozione di strumenti per mitigare il rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di alcuni reati. La vulnerabilità è, in entrambi i casi, individuata, tendenzialmente, in ragione di condizioni personali, come l'età, il sesso, il genere, senza trascurare una vulnerabilità connessa oggettivamente a determinati tipi di reato. In attesa di un possibile riconoscimento costituzionale della tutela delle vittime di reato con una discussa modifica dell'art. 24 Cost., i principi che governano la vulnerabilità vanno rintracciati soprattutto in una serie di strumenti sovranazionali di *hard* e *soft law* e, tra essi in particolare, nella Direttiva 2012/29/UE.

L'opera non prende in considerazione la vulnerabilità della persona sottoposta a procedimento penale o a esecuzione di misure penali se non per gli aspetti relativi all'imputabilità e alle sanzioni applicabili alle persone pericolose. Nel suo saggio **Adelmo Manna** insiste sulla necessità di una riforma delle misure di sicurezza con l'innesto di istituti di terapia sociale e di comunità terapeutiche sull'esempio positivo di molti paesi europei.

Il corpo dell'opera è suddiviso in una parte, dominante, di diritto penale e nella parte, pur molto approfondita, dedicata al ruolo della persona vulnerabile nel processo penale.

Tra le aree di tutela sostanziale esaminate, com'è prevedibile, largo spazio è stato riservato ai reati del cd. Codice Rosso, compreso il femminicidio di recente introduzione, con i commenti di **Francesco Macrì**, **Matilde Botto** e **Rebecca Girani**. L'insieme delle disposizioni inserite – a partire dalla l. n. 69/2019 – con l'obiettivo di rafforzare la tutela delle vittime di violenza

domestica e di genere, sarebbe caratterizzata «da una prospettiva eminentemente punitiva e “carcerocentrica”», perseguita attraverso nuovi reati, nuove circostanze aggravanti e un inasprimento generalizzato delle pene, fino a creare una sorta di «sottosistema legislativo diretto a garantire una “speciale protezione”, penale e extrapenale». Tale sottosistema si fonderebbe sul presupposto di una vulnerabilità “strutturale” della donna per fronteggiare la quale mancherebbe, in realtà, «un investimento serio a livello di risorse economiche ma anche di formazione tecnica degli operatori». In particolare, si è argomentato, il delitto di femminicidio sarebbe esposto a rilievi di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza.

Una condizione di particolare vulnerabilità è insita per la donna nel corso della gravidanza, tutelata – tra le altre disposizioni – dagli artt. 593-*bis* e 593-*ter* c.p. Come osserva **Kolis Sommerer** non è estraneo a questa tutela penale l’interesse del nascituro «come soggetto in condizioni di vulnerabilità strutturale». Sempre Kolis Sommerer ha curato l’esame dei delitti concepiti per fronteggiare le forme più odiose di offesa all’umanità e, in particolare, quella costretta a progetti migratori a causa di guerre, miserie e, ora, anche della crisi climatica planetaria: la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, la tratta di persone e l’acquisto e alienazione di schiavi. Non a caso gli artt. 600 e 601 c.p. costituiscono le prime norme penali italiane a ospitare il lemma “vulnerabilità”, quale elemento essenziale del fatto. D’altra parte, è proprio nella Direttiva 2011/32/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta che troviamo una precisa definizione – sia pure specifica – di vulnerabilità: «una situazione in cui la persona [...] non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima». Di fatto, sempre la condizione del migrante, quale persona vulnerabile, è al centro delle applicazioni concrete del delitto di sfruttamento lavorativo colpito dall’art. 603-*bis* c.p. e commentato da **Salvatore De Bonis**.

Secondo la Direttiva vittime 2012/29/UE i crimini d’odio e di discriminazione costituiscono una delle tre categorie le cui vittime esigono una particolare attenzione. Questi reati sono stati inseriti nel nostro Codice penale in una apposita sezione a tutela del bene giuridico dell’uguaglianza: come osserva **Laura D’Amico**, la discriminazione – il vero nemico dell’uguaglianza – fa leva su pregiudizi storicamente mutevoli non isolabili nelle tradizionali categorie della razza, etnia, nazionalità e religione. Di qui l’impossibilità di ricorrere a una nozione di vulnerabilità generale e astratta causata da atteggiamenti discriminatori e la necessità di aprire, di volta in volta, la copertura penale a nuovi gruppi umani da tutelare.

Tra i fenomeni di recente emersione, favoriti dall’impiego sempre più invasivo di tecnologie applicate ai sistemi di comunicazione reale o virtuale e dell’intelligenza artificiale, rientrano la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di contenuti generati o alterati dalla AI. Si tratta di fenomeni, come ci spiega **Gian Marco Coletti** che introducono nel lessico penale definizioni in mutazione continua, spesso derivate dall’inglese e concentrate in acronimi come IBSA (*Image-based sexual abuse*) o NCDII (*non*

*consensual distribution of intimate images*). Completano questo quadro le analisi di **Maria Antonella Pasculli** per il delitto di pornografia minorile e di **Pierluigi Zarra** per il delitto di pornografia virtuale.

Il tema della vulnerabilità è sviluppato nella disamina dei reati contro la famiglia e l'assistenza familiare toccati in parte dalle leggi del cd. Codice Rosso (è il caso della costrizione o induzione al matrimonio) e dalla serie incalzante di decreti "sicurezza" (è il caso del "nuovo" art. 570-ter c.p. sull'inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori). **Malaika Bianchi** ha giustamente osservato come in quest'ultimo caso emerga una concezione paradossale della famiglia: con il carcere, infatti, il figlio e gli altri componenti della famiglia verrebbero privati del genitore inadempiente, ormai «stigmatizzato quale criminale». Sempre di Malaika Bianchi sono le osservazioni critiche sulle disposizioni in materia di accattonaggio e di incesto.

Il reato di maltrattamenti negli ultimi anni è stato più volte modificato a partire dalla ratifica della Convenzione di Lanzarote, con la l. 69/2019 (Codice Rosso) e, da ultimo, con la legge sul femminicidio. L'articolato commento è stato trattato da **Luca Monticelli** a cui si devono i contributi sulla costrizione e induzione al matrimonio, sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare, sulla sottrazione di minore all'estero e sulla violazione dei provvedimenti di allontanamento e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Completano lo studio dei reati contro la famiglia il contributo di **Maria Chiara Parmiggiani** sull'abuso dei mezzi di correzione e di **Mattia Di Florio** sulla sottrazione di persone incapaci.

È interessante la ricostruzione storica dell'origine statunitense della perseguibilità dello *stalking* quando, negli anni novanta del secolo scorso, il "fare la posta" era considerato un reato in danno delle "stelle" del cinema, punito dal Codice penale californiano. All'epoca il nostro ordinamento disponeva soltanto della contravvenzione sulle molestie commentata nell'opera da **Alessandro Coden**. Il delitto di atti persecutori – introdotto nel 2009 – e l'attuale ipotesi aggravata di *cyberstalking* sono analizzati da **Vito Plantamura** il quale non ha mancato di censurare come "pessima" l'idea di inserire una nuova aggravante il cui tenore è stato mutuato letteralmente dal fatto tipico di femminicidio.

**Adelmo Manna** sviluppa alcuni spunti critici sulla struttura del reato di violenza sessuale anche alla luce del confronto comparativo con la *Ley Orgánica* 10/2022 della Spagna e dedica un paragrafo conclusivo alle proposte di legge volte a una modifica radicale dell'art. 609-bis c.p. ma, al momento, bloccate sulla scelta tra la condizione alternativa dell'assenza del consenso libero o attuale e quella della necessità da parte della vittima di esprimere una volontà contraria. Il ruolo del minorenne nei reati sessuali è stato esaminato da **Salvatore De Bonis** con riguardo alla fattispecie di adescamento (art. 609-undecies c.p.), di atti sessuali compiuti con il suo consenso (art. 609-quater), in sua presenza o facendolo assistere (art. 609-quinquies c.p.) quando infraquattordicenne. La sezione relativa ai delitti sessuali è completata dai contributi di

**Liborio Cataliotti** (le aggravanti previste dall'art. 609-ter c.p.), da **Francesca Consorte** (sull'ignoranza dell'età della persona offesa) e da **Francesco Mazzacua** sulla violenza sessuale di gruppo.

Nel rispetto dell'impostazione codicistica sono stati raccolti i commenti a quei delitti contro il patrimonio rivelatori di una specifica vulnerabilità degli offesi. L'aggressione al patrimonio, però, fa leva su plurimi aspetti della vulnerabilità: a volte soggettiva, a volte strutturale, a volte situazionale. Così **Giulia Tavella** discute l'estorsione e, in particolare, la sua variante *sextorsion* in cui è il sesso, piuttosto del denaro, la valuta della tangente. La truffa, a sua volta e come ci illustra **Marta Lavacchini**, è diventata una sorta di delitto contenitore in cui cadono preda ogni sorta di vulnerabilità: gli anziani a cui ha rivolto una certa attenzione l'ultimo pacchetto sicurezza (d.l. 11 aprile 2025, n. 48); le persone in cerca di disponibilità affettive e di ogni altro desiderio da poter soddisfare con compensi economici; la clientela dei servizi finanziari e, più in generale, tutta l'utenza del commercio elettronico. Alla frode informatica, nelle sue varie manifestazioni (*phishing, smishing, vishing*) è dedicato il commento di Gherardo Minicucci. Completano il quadro le analisi di **Alberto Cappellini** sulla circonvenzione di persone incapaci e di **Clementina Colucci** sull'usura. Infine, per la parte di diritto sostanziale, Giacomo Pestelli, incaricato dell'analisi del reato di plagio, dichiarato incostituzionale nel 1981, osserva come, in realtà, il nostro sistema «sia perfettamente dotato di idonei strumenti di tutela delle vittime vulnerabili» dai rischi di manipolazione mentale.

Nell'impossibilità di individuare una definizione generale di vittima vulnerabile, il legislatore è costretto a intervenire periodicamente per fronteggiare vecchie e nuove situazioni di vulnerabilità. I curatori sono consapevoli che gli illeciti trattati nell'opera non esauriscono la serie di quelli destinati a prevenire e punire le innumerevoli aggressioni alla umana fragilità: si pensi al reato di tortura o all'aiuto al suicidio, oggetto di plurimi e recenti interventi della Corte costituzionale. Un tratto comune a tutti i contributi è, però, la piena consapevolezza di gravi insufficienze da parte del nostro Stato nell'apprestare una tutela complessiva della vulnerabilità: perché la norma penale senza la cura e la prevenzione delle cause della vulnerabilità non solo si rivela inefficace ma rischia di promuovere ulteriori lacerazioni nel tessuto sociale.

La parte processuale è scandita, innanzitutto, dagli interventi di **Siro De Flammineis** sul ruolo della querela e sulle funzioni di tutela delle persone vulnerabili da parte delle forze dell'ordine, da **Barbara Cavallo** sulle prassi e sulle circolari organizzative delle Procure della Repubblica per la miglior tutela di quelle che un tempo venivano definite le "fasce deboli", da **Gianluca Varraso** sui criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale e nella gestione dei fascicoli, da **Pierluigi Zarra** sui provvedimenti di ammonimento previsti dalla legislazione sul cd. Codice Rosso e da **Luca Della Ragione** sulle misure di prevenzione e pericolosità sociale nel contesto della violenza di genere.

Secondo **Andrea Cabiale** e **Serena Quattrocchio**, nel procedimento penale la vittima vulnerabile è la persona fisica – non giuridica – che risulta esposta a

un concreto pericolo di vittimizzazione secondaria e ripetuta in ragione dei parametri indicati dalla Direttiva 2012/29/UE e che sono stati trasposti nell'art. 90-*quater* c.p. sia pure al fine di accertare condizioni di “particolare” vulnerabilità. Qui la critica è, giustamente, severa: il legislatore non ha privilegiato le “esigenze di protezione” e ha completamente rinunciato a impostare una valutazione individualizzata (*individual assesment*) dei bisogni e dei rischi della vittima a favore di una rigida distinzione tra vulnerabilità tipica (per categorie predefinite in base a condizioni soggettive e oggettive) e una vulnerabilità atipica per l'accesso a tutele processuali solo a fronte, appunto, di una verificata “particolare” vulnerabilità. Ma anche in questo caso non sono indicate le modalità, attraverso le quali, pervenire a tale valutazione.

Questi aspetti problematici si riverberano nelle occasioni di “ascolto” delle persone vulnerabili nelle fasi delle indagini preliminari, dell'udienza dibattimentale – sulle quali si è soffermato **Lorenzo Algeri** – e nel corso dell'incidente probatorio, argomento assegnato a **Elisabetta Rosi**.

Infatti, la valutazione della vulnerabilità costituisce la premessa per un corretto avvicinamento tanto alla vittima quanto al testimone (non persona offesa) vulnerabile, nell'assunzione delle loro informazioni e nel loro esame dibattimentale. È in quel contesto che gli operatori del diritto devono presentarsi dotati di una buona formazione psicologica di base (si veda il contributo di **Iglis Innocenti**) senza trascurare l'importanza sulla seconda vittimizzazione dell'impatto ambientale con i luoghi della giustizia, quasi mai concepiti per l'accoglienza delle persone, anche di quelle non vulnerabili.

Non c'è dubbio, tuttavia, che negli ultimi anni le vittime – non solo quelle vulnerabili – hanno beneficiato di un'attenzione processuale ben al di là del risalente meccanismo delle cd. “porte chiuse” analizzato da **Marco Cecchi** e del patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito per le vittime di violenza domestica e di genere (si veda il contributo di **Vincenzo Pillitteri**). Questa attenzione si è sviluppata soprattutto nei reati cd. di Codice Rosso attraverso le misure precautelari e cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento alla persona offesa e con l'introduzione della flagranza differita. Su questi dispositivi sono intervenute progressive modifiche a rafforzamento delle tutele della vittima fino alla recente normativa sul femminicidio. Inoltre, gli aspetti di cura verso la persona offesa si sono estesi fino ad assicurarle un vero e proprio spazio partecipativo nell'adozione delle misure cautelari, diretto anche a aumentare il bagaglio “informativo” previsto dall'art. 92-*bis* c.p.p. Tutti argomenti, questi ultimi, trattati da **Paola Spagnolo**.

Tra le nuove prospettive per la tutela delle persone vulnerabili va ricordato il contributo di **Giandomenico Salcuni** sulla mediazione penale.

Ma il nuovo fronte della vulnerabilità è certamente costituito dal confronto con la realtà virtuale. Secondo **Nicolò Bussolati** siamo di fronte a una vulnerabilità strutturale e oggettiva del metaverso derivante dall'asimmetria tipica dell'interazione digitale e dal vantaggio che l'ambiente offre per schermare l'identità degli utilizzatori e sottrarsi alle conseguenze della loro condotta. Per

**Alice Giannini**, l'irruzione, tra le altre cose, dell'intelligenza artificiale ci fa riflettere sulla tendenza, ormai internazionale, ad "affrancare" la nozione di reato dalla teoria del bene giuridico in senso stretto. La fattispecie dovrebbe piuttosto configurarsi quale strumento di tutela dei diritti umani intesi anche nella loro dimensione collettiva e superindividuale. D'altra parte, è proprio l'utilizzo delle più sofisticate tecnologie nell'esercitare le più disparate forme di attentato alla vulnerabilità, attraverso gli spazi virtuali, a imporre una protezione olistica delle vittime di violenza digitale come suggerito dalla Direttiva 2024/1385/UE. E **Marco Venturoli** non manca di sottolineare alcune criticità della Direttiva in questione: espressioni lessicali di origine sociologica, formule linguistiche scarsamente determinate e deficitarie sul fronte dell'offensività; limiti nella promozione di politiche preventive.

Infine, **Michele Papa** ci avverte sui gravi rischi del *digital divide*, sulla frattura che le nuove tecnologie creano tra chi è in grado di utilizzarle e chi viene lasciato indietro creando nuove forme di neo-analfabetismo. Anche gli strumenti di cd. giustizia predittiva rischiano di relegare il vulnerabile in una condizione totalmente passiva ed estraniante. Gli aspetti di maggiore pericolosità nell'impiego delle analisi predittive sono destinati a rivelarsi proprio nella fase più delicata delle indagini preliminari quando il monitoraggio automatizzato delle comunicazioni e il controllo generalizzato e indiscriminato dei comportamenti sospetti si candidano a colpire le fasce più vulnerabili della popolazione: i migranti, le minoranze etniche e i senza fissa dimora.